

**C O M U N E   D I   B U L T E I**  
**Provincia di Sassari**

**Prot. n. 1249**

Al Sig. ORRITOS NICOLA  
Via Mugoni, N°34  
07010 - BULTEI

Alla R.A.S  
Assessorato igiene e sanità  
Servizi veterinari – Via Roma N. 223  
09100 - CAGLIARI

All'Ill.mo Prefetto  
07100 SASSARI

Sindaci dei Comuni limitrofi - SEDE

Azienda Sanitaria Locale N°1  
Servizio di Sanità Animale  
Via Amendola 55  
07100 SASSARI

Azienda Sanitaria Locale N.1  
Servizio di sanità animale  
07014 OZIERI

Polizia Municipale - SEDE

Comando Stazione Carabinieri -SEDE

Servizio veterinario -BULTEI

Comando Carabinieri NAS  
07100 SASSARI

Comando stazione Guardia Forestale e Vig. Ambientale – BENETUTTI

**ALBO ON LINE**

**Oggetto: Trasmissione Ordinanza N° 6 del 24.05.2013**

**COMUNE DI BULTEI  
Provincia di Sassari**

Pro. 1249

**ORDINANZA N° 6 del 24.05.2013**

**Oggetto: Sequestro cautelativo e macellazione per riscontro focolaio MVS in capo suino –  
Cod. Aziendale 018SS038.**

**IL SINDACO**

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L. n°1 di Sassari, in data 23.05.2013, dalla quale risulta che nell’allevamento sito in Loc “SA FIGU NIEDDA” del Comune di Bultei, con cod. az. 018SS038, di proprietà del Sig. ORRITOS NICOLA è stato confermato un focolaio di MVS in capo suino.

VISTO il T.U.LL.SS approvato con R.D. 27.07.1934, n.1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n.320;

VISTA la Legge 23 Dicembre 1968, N°34;

VISTA la legge 23.12.1978, n.833 sull’istituzione del servizio sanitario;

VISTA la Legge 2 Giugno 1988, n°218

VISTO il D.M. 20.7.1989, n.298;

VISTA la Legge 9 Marzo 1989, N°86;

VISTA la Legge 22 Febbraio 1994, N°146;

VISTO il D. Lgs.vo N°267/2000;

VISTO il Decreto 502/92 e successive modificazioni;

VISTO il D. L.vo 31 Marzo 1998, n°112;

VISTO il D. L.vo 1 Settembre 1998 n°333;

VISTO il D. L.vo 22 Maggio 1999 n°196;

VISTA l’O.M. 1 Maggio 2001 e i relativi allegati;

VISTO il Regolamento CE99/2001 del 22.Maggio 2001 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento (CE) N°1069/2009 del 21 Ottobre 2009;

VISTO il Regolamento UE N°142/2011 della Commissione del 25 Febbraio 2011, recante disposizioni applicative del Regolamento CE 1069/2009;

VISTA la decisione 2003/218/CE del 27 Marzo 2003;

VISTO il D. Lgs 20 Febbraio 2004 N° 54 e il D. Lgs 20 Febbraio 2004 n°55;

VISTO il D.Lvo 26 Ottobre 2010 , N°200;

VISTO il D:A:I:S N°54 del 09.11.2012 Piano Regionale di sorveglianza della Malattia Vescicolare Suina;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della malattia;

### ORDINA

1. Il censimento, a cura del veterinario ufficiale, di tutte le categorie di suini dell'azienda, precisando per ciascuna di esse il numero di suini già ammalati, morti o potenzialmente infetti; il censimento è aggiornato per tener conto anche dei suini nati e morti durante il periodo di sospetta infezione; i dati di tale censimento debbono essere esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita
2. Tutti i suini dell'azienda devono essere trattenuti nei loro locali di stabulazione o confinati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento;
3. Il divieto di movimentazione animale in entrata ed uscita dall'azienda;
4. Il divieto di trasporto delle carcasse dei suini al di fuori dell'azienda;
5. Il divieto di uscita dall'azienda di carni e di prodotti a base di carni suine, sperma, ovuli o embrioni di suini, di alimenti per animali, di utensili, di materiali o rifiuti che possono trasmettere la Malattia Vescicolare Suina;
6. Il divieto del movimento di persone estranee in provenienza o a destinazione dell'azienda;
7. Il divieto di ingresso di veicoli nell'azienda, salvo per immediate ed inderogabili necessità funzionali dell'azienda stessa;
8. Presso le entrate e le uscite dei fabbricati di stabulazione dei suini e dell'azienda devono essere posti in atto appropriati metodi di disinfezione; chiunque entri o esca dall'azienda deve osservare opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di propagazione della malattia; Inoltre tutti i mezzi di trasporto devono essere accuratamente disinfezati prima di lasciare l'azienda;
9. La macellazione del capo suino ai sensi dell'art. 56 , comma 5 del Decreto N°54 del 09.11.2010

Il proprietario, il Servizio Veterinario ed il Servizio di Igiene Pubblica della ASL, gli Agenti della Forza Pubblica , ciascuno nell'ambito della propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Bultei, lì 24.05.2013



IL SINDACO  
Dr. Francesco Fois

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco Fois". It is written in a fluid, cursive style with a large, stylized initial letter.